



dilazionabile, definizione che, allo stato attuale, non può che ricercarsi nelle due seguenti soluzioni: versamento all'Erario delle somme depositate, oppure restituzione delle somme stesse ai depositanti.

Recentemente l'Istituto ha inviato all'I. M. G. I. S. ed all'I. M. C. S. una lettera con la quale sono state chieste le ragioni per le quali detti Enti, nell'effettuare le dette operazioni, non procedono ad alcuna trattenuta per I. G. S.

A tale lettera ha risposto solo l'I. M. C. S., dichiarando di non ritenere assoggettabili ad I. G. S. gli interessi derivanti dai detti sconti e che, per puro tuziorismo, viene introdotta nei contratti di cessione una specifica clausola che fa salvo il diritto di rivalsa in caso di eventuale pagamento della detta imposta.

Su questo punto deve osservarsi che anche l'I. M. G. ha sempre inserito nei contratti riguardanti operazioni di finanziamento, una clausola che fa sal-